ESENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VIP PADOVA ONLUS DEL 22 SETTEMBRE 2010

Addì 22 del mese di Settembre 2010, alle ore 22,30, presso i locali siti in Via Alsazia 3 - nel Comune di Padova - si è riunita in assemblea straordinaria l'Associazione Vip ViviamoInPositivo Padova Onlus.

Prendono parte all'assemblea i seguenti Sigg.ri :

1. Zanetti Alberto (Presidente)
2. Bellini Debora (Vice Presidente)
3. Aguiari Maurizio(Tesoriere)
4. Aliotta Emanuele
5. Babetto Debora
6. Barbiero Anna Maria
7. Batocchio Elisa
8. Belcaro Massimo
9. Bernardi Roberta
10. Bertazzo Andrea
11. Borsato Daniele
12. Bosello Gino
13. Bugin Silvia
14. Callegari Vlenia
15. Carlon Silvia
16. Crivellari Michela
17. Diserò Giuliana
18. Dussin Marco
19. Giunchi Annalisa
20. Gomiero Romina
21. Greggio Chiara
22. Gulisano Agata
23. Indelicato Federica
24. Lazzaretto Silvia
25. Levorato Marina
26. Lo Monaco Marco
27. Matia Zanetti
28. Michieli Giuditta
29. Paggiola Alice
30. Perrotti Aldo
31. Piva Loriana
32. Pomaro Alessio
33. Previato Enrico
34. Ranghetto Evelina
35. Rigo Valentina
36. Rossi Emanuela

37. Rossi Renza
38. Sacerdoti Anna Lia
39. Santimaria Ilaria
40. Scivori Giancarlo
41. Soffia Diego
42. Tacchetto Marco
43. Tomei Chiara
44. Torregrossa Rossella
45. Viaggi Stefano
46. Zago Irene
47. Zarantonello Giulia
48. Zarantonello Marco

Inoltre sono presenti per delega: Drago Silvia, Galandrini Morena, Levorato Francesco, Marzatico Alessandra, Mitzman Francesca, Raggio Irene, Silecchia Letizia, Soffia Mirko, Traverso Andrea, Ugolini Umberto, Vendrame Christian

Sono presenti 48 soci, sono rappresentati per delega 11 soci, per un totale di 59 soci.

Debora Bellini viene nominata segretario della riunione.

Il Presidente, Alberto Zanetti, fatta notare la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno.

Ordine del Giorno

1. modifica Sede Legale dell'Associazione e aggiornamento dell'articolo 1 dello Statuto
2. integrazione dell'articolo 17 dello Statuto circa i criteri di validità dell'assemblea straordinaria

1. modifica Sede Legale dell'Associazione e aggiornamento dell'articolo 1 dello Statuto

Il presidente illustra il primo punto all'od.g.:

- Morena Galandrini ha chiesto al Direttivo di spostare la sede legale dalla sua abitazione (via Domenico Morelli 2) ad altra sede
- il Direttivo ha stabilito di fissare la sede legale presso l'abitazione dell'attuale presidente e rappresentante legale dell'associazione, Alberto Zanetti situata in via Pozzoveggiani 12 C nel comune di Padova
- inoltre il Direttivo suggerisce questo criterio anche per il futuro e propone che - ad ogni cambio di rappresentante legale con l'elezione di un nuovo presidente - la sede legale debba essere fissata presso la sua abitazione, contestualmente alla sua elezione

Alberto Zanetti fa presente ai soci che l'abitazione del rappresentante legale è il luogo dove sono mantenuti i dati e i documenti dell'associazione perciò è il più indicato per stabilire la sede legale dell'associazione.

Si propone inoltre ai soci di aggiungere all'articolo 1 dello Statuto sia l'indirizzo della nuova sede legale, sia la seguente frase:

> "Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti"

In questo modo i prossimi trasferimenti di sede legale non dovranno essere riportati nello statuto con un'assemblea straordinaria, ma solo deliberati dal Consiglio Direttivo, registrati nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e comunicati agli Uffici competenti.

L'articolo 1 perciò risulterebbe così composto:

> *È costituita una Associazione di Volontariato denominata: ViviamoInPositivo VIP Padova con sede legale in Padova, Via Pozzoveggiani n° 12 C, c.a.p. 35124*
> *Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti*

Dopo l'intervento il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della modifica dell'articolo 1 dello Statuto, che si conclude con una votazione unanime di approvazione dello stesso nella formula sopra citata.

2. integrazione dell'articolo 17 dello Statuto circa i criteri di validità dell'assemblea straordinaria

Il presidente illustra il secondo punto all'od.g.:
L'attuale articolo 17 del nostro statuto - nella sua parte finale – manca di un passaggio, ovvero all'art. 17 non si individuano i criteri di validità dell'assemblea straordinaria, ma solo le sue funzioni.

il testo attuale della parte finale dell'articolo è il seguente:

> *... omissis*
> L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
> L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.

Alberto Zanetti fa notare come, nel testo attuale, manchi una nota che indichi il numero di soci necessari per rendere valida l'assemblea straordinaria
Per comprendere quali criteri adottare si fa presente ai soci che si possono distinguere due casi:
- assemblea straordinaria per cambio statuto o altra mozione
- assemblea straordinaria per scioglimento associazione

si tratta di due eventi formalmente diversi; il secondo caso - lo scioglimento dell'associazione - ha bisogno di una maggioranza ancor più qualificata di presenti.

Nell'occasione di questa assemblea si propone la riscrittura dell'ultima parte dell'articolo 17 che si propone in questa forma (in corsivo la parte aggiunta):

> ... *omissis*
> L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
> L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.
> *L'Assemblea Straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto.*
> *Nel caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.*

Si propone pertanto di distinguere due criteri diversi, in base al tipo di delibera che deve affrontare l'assemblea straordinaria.

Dopo l'intervento, segue dibattito fra i soci con il chiarimento dei punti richiesti.
Al termine il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della modifica dell'articolo 17 dello Statuto, che si conclude con una votazione unanime di approvazione dello stesso nella formula sopra citata.

Terminata l'esposizione del II punto all'o.d.g., e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 22.50

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.

IL PRESIDENTE
Alberto Zanetti

IL SEGRETARIO
Debora Bellini

Agenzia Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
Ufficio Territoriale di Padova 2
Via Vergerio, 29 - 35126 Padova

3556 a
Registrato a Padova 03 GIU 2011
Atti n. 1
Esatti € ____
LIQUIDATI € 3,72

SI ALLEGA LO STATUTO APPROVATO E DA OGGI VIGENTE

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE
Massimo Esposito
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giuseppe Carnavella

ALLEGATO 1

Statuto dell'Associazione di Volontariato VIP - 'Viviamo In Positivo' – PADOVA ONLUS

Titolo primo - Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione e sede
È costituita una Associazione di Volontariato denominata: **ViviamoInPositivo VIP Padova** con sede legale in Padova, Via Pozzoveggiani n° 12 C, c.a.p. 35124.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione **ViviamoInPositivo VIP Padova** assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) in conformità alla Legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e il D.L. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti nell'allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.

L'Associazione **ViviamoInPositivo VIP Padova** è democratica, apartitica, aconfessionale e a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito socio-assistenziale

Art. 2 Finalità
L'associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.
In particolare sono finalità dell'associazione:

· Offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il servizio dei Volontari-clown che portano la gioia in ospedali, case di riposo, comunità, e in missioni del Terzo Mondo e ovunque regni uno stato di disagio e di sofferenza;
· Impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
· Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;

Art. 3. Attività sociali
L'Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:
- Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che previa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini; missioni del Terzo Mondo; pellegrinaggi; ecc.
- Attuazioni di sostegni o adozioni a distanza in qualunque area di disagio nel mondo, che abbiano come fine quello di dare col tempo autonomia a chi è aiutato e che siano seguiti da un referente in loco;
- Attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati;
- Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo; dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio nel mondo;
- Formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all'atto del rientro.
- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà:
- svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, informativa, artistica, ricreativa, congressuale, e del tempo libero;
- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie;
- Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;

svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi, tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro tipo, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e/o di promozione sociale e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

Art. 4. Abrogato

Titolo Secondo - Gli associati

Art. 5. Soci

Il numero dei soci è illimitato. All' Associazione possono aderire cittadini (persone fisiche) italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 6. Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Presidente dell'associazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del

bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.
I soci sono tenuti:
1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità.
2. All'osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dall'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.
Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'associazione, danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei membri più uno) con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta a domicilio del socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9. Gratuità delle cariche e delle prestazioni
Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'associazione sono svolte a titolo di gratuità, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Detti rimborsi dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Titolo Terzo - Patrimonio Sociale

Art. 10. Finanziamento dell'associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale;
e) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della L.266/91.

Art. 11. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
b) da lasciti e donazioni diverse;
c) dall'eventuale fondo di riserva.

Titolo Quarto - Esercizio sociale e Bilancio

Art. 12. Esercizio sociale
L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 13. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 14 Utili e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:
a) il 10% al fondo di riserva
b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Titolo Quinto - Amministrazione dell'associazione

Art. 16. Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:
l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 17. L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del codice civile.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua mancanza da un presidente di assemblea eletto per alzata di mano tra i soci presenti. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L'Assemblea deve essere convocata per:
- l'elezione del Consiglio direttivo e degli altri eventuali organi dallo Statuto, ogni tre anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.
L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.
L'Assemblea Straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto.

Nel caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 18. Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni.
Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi in forma limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'associazione.
- Stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea.
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 19. Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. Esso è composto da un numero minimo di tre membri e un massimo di nove, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la totalità dei suoi componenti, quando questo è costituito da n°3 membri; la maggioranza dei suoi componenti, quando questo è costituito da più di n°3 membri. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 20 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Titolo Sesto - Disposizioni varie e finali

Art. 21. Controversie tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.
Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art. 22. Scioglimento dell'associazione
In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato da tre quarti dei soci, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero i tre quarti dei soci necessario, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Padova.
Nell'ipotesi in cui risultassero attività al termine della liquidazione, queste saranno devolute per uno o più degli scopi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 23 Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione di volontariato, avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 24. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. Del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

I soci dell'associazione **VIP - Viviamo in Positivo - Padova Onlus**, presa visione del presente Statuto, composto da n. 24 articoli, ne approvano il contenuto in data odierna.

Padova, lì 22/09/2010

Il Presidente	Il Vicepresidente	Il Segretario
ALBERTO ZANETTI	DEBORA BELLINI	BARBARA FRANCESCHI
Alberto Zanetti	Bellini Debora	Franceschi Barbara